

STATUTO

Società di Storia del Servizio Sociale - SOSTOSS

*Approvato con atto costitutivo del 16/10/1991,
modificato dalle assemblee dei soci del 25/05/1996 e
del 06/03/2008.*

Art. 1

È costituita come associazione a norma del Codice Civile la "Società per la Storia del Servizio Sociale - SOSTOSS".

L'associazione ha come scopo l'analisi storica e metodologica della evoluzione in Italia del servizio sociale e delle professionalità da questo introdotte, in connessione con le trasformazioni della società italiana ed internazionale.

L'associazione non ha scopo di lucro, ha sede in Roma, e può costituire, con delibera del Consiglio direttivo, altre sedi a carattere continuativo o provvisorio, in relazione alle proprie necessità operative.

Art. 2

L'associazione persegue il suo scopo promuovendo:

Il recupero, la catalogazione, lo studio e l'utilizzo del patrimonio culturale, operativo e metodologico, degli organismi e delle attività di servizio sociale svolti fra gli anni '40 e '70, comprese le azioni formative, di studio e di documentazione; Iniziative di documentazione, di ricerca e di dibattito indirizzate alla conoscenza, alla valutazione ed all'utilizzo dei risultati, nonché iniziative intese alla preparazione di personale con particolare riferimento a quello di servizio sociale per attività culturali, sociali, assistenziali, sociosanitarie.

Art. 3

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.

Art. 4

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e persone giuridiche interessate all'attuazione, alla promozione ed allo sviluppo di studi sul servizio sociale in riferimento alla natura ed agli scopi

dell'associazione come indicato agli artt. 1 e 2.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e soci ordinari quelli ammessi a domanda, previo assenso del Consiglio direttivo.

Art. 5

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta ogni anno per approvare le linee del programma di lavoro dell'associazione ed i bilanci preventivo e consuntivo, per determinare le quote associative, la eventuale accettazione di contributi, lasciti, donazioni o simili e per eleggere il Presidente, quando necessario, ed il Consiglio direttivo quando necessario.

Art. 6

Il Presidente dura in carica tre anni, rappresenta l'associazione, presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo e ne attua gli indirizzi, può firmare contratti ed impegni finanziari ed operativi, previo assenso formalmente espresso dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente può nominare un Vicepresidente vicario.

Art. 7

Il Consiglio direttivo, che dura in carica due anni ed il cui numero dei componenti è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, ha i seguenti compiti:

- formulare il programma di lavoro dell'associazione e realizzarlo sulla base ed in applicazione delle linee stabilite dall'Assemblea;
- organizzare il recupero, la sistemazione fisica e la disponibilità del materiale documentativo su attività e studi del servizio sociale, per renderlo utilizzabile per studi ed attività di ricerca e di documentazione;
- promuovere attività di studio, ricerca e documentazione per il perseguimento degli scopi dell'associazione mediante intese con singoli studiosi ed accordi con organismi pubblici e privati;
- favorire l'attuazione di incontri di studio e dibattiti, attività di diffusione di informazioni e documentazioni, nonché l'utilizzo dei risultati della propria attività, anche in azioni formative;
- provvedere direttamente o tramite appositi addetti all'amministrazione e alla gestione

finanziaria e patrimoniale dell'associazione e renderne disponibili gli atti per il controllo dell'Assemblea dei soci e di tecnici o strumenti che l'Assemblea stessa vorrà utilizzare;

- redigere i bilanci preventivo e consuntivo da presentare per l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 8

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalla documentazione e dai prodotti di natura culturale, operativa e metodologica acquisiti dall'associazione stessa.

Per le spese necessarie al conseguimento dei propri scopi, l'associazione opera sulla base della contribuzione iniziale dei soci fondatori, degli apporti di natura finanziaria o comunque di valore economico corrisposto dai soci fondatore ed ordinari nella misura stabilita, di norma annualmente, dal Consiglio direttivo o da contributi, lasciti, donazioni o simili accettati dall'Assemblea dei soci.

Gli apporti finanziari o comunque di valore economico sono utilizzati per la realizzazione delle attività operative dell'associazione

Art. 9

L'associazione non ha durata predeterminata e sarà
sciolta qualora non sia in grado di svolgere attività
in relazione agli scopi che si è prefissati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuale sarà
destinato ad attività attinenti al servizio sociale.

Roma, 6 marzo 2008